

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

Inoltre, sono stati assegnati, ulteriori finanziamenti e in particolare:

- con d.i. in data 24 luglio 2015 tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato approvato il Piano di risanamento presentato dalla Fondazione Teatro Massimo di Palermo, assegnando alla medesima Fondazione un finanziamento, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge dell'8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, pari a 8 milioni¹²²;

- con d.i. in data 27 luglio 2015 tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato approvato il Piano di risanamento presentato dalla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, assegnando alla medesima Fondazione un finanziamento, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge dell'8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, pari a 4,5 milioni¹²³;

- con d.i. in data 27 luglio 2015 tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato approvato il Piano di risanamento presentato dalla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, assegnando alla medesima Fondazione un finanziamento, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, pari a 13,05 milioni¹²⁴.

Pertanto si fa presente che, al termine dell'esercizio finanziario 2015, risulta conservata in bilancio sul capitolo 7351 la complessiva somma di euro 27,37 milioni in conto residui 2014 e che è stata inviata in economia la restante somma disponibile di 974,9 migliaia.

Inoltre sul conto corrente di tesoreria n. 25056 in essere presso la Tesoreria Centrale dello Stato alla data del 31 dicembre 2015 risulta un saldo complessivo di 383,2 migliaia di cui 179,2 migliaia a seguito dei versamenti effettuati dalle Fondazioni.

capitolo 7351 è stato disposto il pagamento della somma di 7,3 milioni in conto residui 2014, a favore della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, al fine di poter provvedere alla sistemazione del pagamento della somma stessa in conto sospeso; con autorizzazione n. 52895 in data 1° luglio 2015, a carico del capitolo 7351 è stato disposto il pagamento della somma di 19,25 milioni in conto residui 2014, a favore della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, al fine di poter provvedere alla sistemazione del pagamento della somma stessa in conto sospeso; con autorizzazione n. 52896 in data 1° luglio 2015, a carico del capitolo 7351 è stato disposto il pagamento della somma di 15,63 milioni in conto residui 2014, a favore della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, al fine di poter provvedere alla sistemazione del pagamento della somma stessa in conto sospeso; con autorizzazione n. 52897 in data 1° luglio 2015, a carico del capitolo 7351 è stato disposto il pagamento della somma di 14,4 milioni in conto residui 2014, a favore della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, al fine di poter provvedere alla sistemazione del pagamento della somma stessa in conto sospeso; con autorizzazione n. 53395 del 3 luglio 2015, a carico del capitolo 7351 è stato disposto al versamento, a favore della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, della somma di 3,57 milioni in conto residui 2014, a saldo del finanziamento di 25,3 milioni; con autorizzazione n. 55515 in data 10 luglio 2015, in base alla disponibilità di cassa del capitolo 7351 è stato possibile procedere al versamento, a favore della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, della somma 2,04 milioni in conto residui 2014, quale ulteriore quota richiesta per il finanziamento di 27,8 milioni; con legge 2 ottobre 2015, n. 171, recante: "Disposizioni per l'ascstamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015", per l'anno 2015, è stata assegnata sul capitolo 7351 la somma di 34 milioni in termini di cassa; con autorizzazione n. 85353 del 9 novembre 2015, a carico del capitolo 7351 è stato disposto il pagamento della somma di 4,66 milioni in conto residui 2014, a favore della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, al fine di poter provvedere alla sistemazione del pagamento della somma stessa in conto sospeso; con autorizzazione n. 96665 del 3 dicembre 2015, a carico del capitolo 7351 è stato disposto il versamento, a favore della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, della somma di 2,04 milioni in conto residui 2014, a saldo del finanziamento di 20 milioni.

¹²² In data 22 dicembre 2015 è stato stipulato il relativo contratto di finanziamento di 8 milioni (Rep. n. 199) ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 91 del 2013 ed è stata impegnato con decreto n. 106620 del 28 dicembre 2015 l'importo stesso.

¹²³ Nelle more della stipulazione del contratto di finanziamento con la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari si è proceduto ad impegnare, a carico del capitolo 7351, l'importo 4,48 milioni in conto residui 2014.

¹²⁴ Nelle more della stipulazione del contratto di finanziamento con la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova si è proceduto ad impegnare, a carico del capitolo 7351, l'importo 13,05 milioni in conto residui 2014.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

Le somme che affluiranno nel conto corrente n. 25056, a seguito del rimborso delle rate di ammortamento, saranno riversate all'Entrata del bilancio dello Stato.

3.2.2. Fondo per la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane (DIPARTIMENTO DEL TESORO ARTICOLO 8, COMMA 4 DEL D.L. 6-12-2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22-12-2011, N. 214.)

L'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto l'istituzione d un fondo di garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, autorizzando la spesa di 200 milioni annui per il periodo 2012-2016 su apposita contabilità speciale, destinata alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie.

Inoltre, il decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, riguardante la concessione della garanzia statale nei confronti della Banca d'Italia su operazioni di prestito derivanti da accordi con il Fondo monetario internazionale, all'articolo 25, comma 6, dispone che "per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 100 milioni per l'anno 2012".

Pertanto, al 31 dicembre 2015 risulta versato sulla predetta contabilità speciale n. 5676 l'importo complessivo 900 milioni (200 milioni per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015, ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011, e 100 milioni per l'anno 2012 ai sensi del decreto-legge n. 216 del 2011) e non si sono verificate escussioni delle garanzie in discorso.

3.2.3. Ristrutturazione del debito delle Regioni (ARTICOLO 4, COMMA 3, DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 2014, N. 185)

L'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avente ad oggetto la concessione di mutui alle Regioni per il riacquisto dei titoli obbligazionari da esse emessi, ha consentito alle Regioni di riacquistare i titoli stessi che al 31 dicembre 2013 presentavano una vita residua pari o superiore a cinque anni e valore nominale in circolazione pari o superiore a 250 milioni.

Per finanziare tale operazione il MEF è stato autorizzato ad emettere titoli di Stato ed erogare prestiti a favore delle Regioni con ammortamento in trenta rate annuali di importo costante, istituendo la contabilità speciale n. 5866 (art. 4, comma 3, DL del 16 dicembre 2014 n. 185).

Nell'esercizio 2014 il conto non è stato movimentato, talché alla fine dell'esercizio le disponibilità ammontavano a 8,7 milioni, pari alla dotazione iniziale; nel dicembre 2015 sono stati trasferiti a sei Regioni (Campania, Lazio, Liguria, Marche, Puglia e Lombardia)¹²⁵ 3,2 miliardi per le finalità di ristrutturazione del debito di cui all'art. 45.

Inoltre, altri 300 milioni sono stati trasferiti al Ministero dello sviluppo economico in forza dell'art. 1, comma 4, del DL n. 191 del 2015, che ne ha autorizzato il prelievo dalle somme giacenti nella contabilità speciale n. 5866 e non utilizzate per le finalità di cui all' articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

¹²⁵ Il Ministero ha comunicato che l'operazione di riacquisto dei titoli obbligazionari, conclusosi nel dicembre 2015, "oltre a produrre una riduzione di quasi 400 milioni del debito complessivo delle Pubbliche Amministrazioni, ha anche consentito alle regioni di allungare la scadenza del proprio debito, di abbassare il costo dello stesso per i prossimi 10 anni (in media di circa 110 milioni l'anno) e di estinguere anticipatamente circa 3,5 milioni di nozionale di strumenti finanziari derivati". Cfr. sul punto Sezioni riunite in sede di controllo Relazione quadrimestrale maggio-agosto 2014 sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

A fine esercizio 2015 il saldo di tale contabilità risulta pari a 5,2 miliardi.

Secondo RGS non riveste la natura di fondo di rotazione, in quanto si tratta di operazioni *una tantum*, la cui restituzione è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 687 e 884, legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016).

3.2.4. Fondo di garanzia per la diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore (DIP.TES.F.GARANZIA PC STUDENTI)

L'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001) ha previsto l'istituzione presso il MEF di un Fondo di garanzia destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari che effettuino operazioni di credito al consumo, in attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Associazione bancaria italiana, relativo al programma denominato "PC per gli studenti", diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola superiore secondaria.

Il conto di tesoreria non presenta movimentazioni dal 2004.

Il Ministero ha comunicato che, essendo l'iniziativa esaurita da diversi anni, "*è allo studio la possibilità di procedere alla chiusura del relativo conto di tesoreria n. 21143*", il cui saldo, alla data del 31 dicembre 2015, ammonta a 447,5 migliaia.

3.2.5. Fondo di garanzia per il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese (DIP.TESORO ART.2 L.341-95)

L'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, ha previsto l'istituzione di misure idonee a favorire il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese operanti nelle aree depresse del territorio nazionale mediante il potenziamento della base produttiva e della dotazione infrastrutturale.

In attuazione di quanto previsto dal citato articolo 9, l'art. 2 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, ha previsto l'istituzione di un Fondo di garanzia finalizzato al miglioramento della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'Obiettivo 1, mediante la concessione di contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso le banche al 30 settembre 1994 e la prestazione di garanzie sulle medesime operazioni.

La gestione di detto Fondo, secondo le modalità previste dal comma 3 del citato art. 2 del DL n. 244 del 1995, è stata inizialmente affidata all'Istituto bancario Sanpaolo di Torino S.p.A.; alla data di scadenza (dicembre 2006) della convenzione stipulata tra questo Ministero e il predetto Istituto, la gestione del Fondo è stata assunta direttamente dal Dipartimento del Tesoro, con relativa intestazione del conto di tesoreria dedicato.

Sul conto di tesoreria n. 22027 risulta attualmente una disponibilità di 157,2 milioni¹²⁶.

Il conto di tesoreria, pur attivato in data 1° gennaio 1995, non risulta censito nella circolare RGS n. 29 del 2004.

¹²⁶ Il MEF ha comunicato che "*ferma restando l'esigenza di mantenere un adeguato livello di copertura finanziaria per il predetto conto di tesoreria al fine di poter far fronte alle necessità di pagamento che dovessero presentarsi in relazione a future richieste di escussione (tenuto anche conto della procedure concorsuali in essere) è allo studio l'ipotesi di riversare parte significative delle risorse a vantaggio di altri fondi di garanzia, se del caso ricorrendo al meccanismo di cui all'art. 1 comma 876 della legge n. 208 del 2015*".

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

3.2.6. Fondo di garanzia finanziamenti organo commissariale ILVA¹²⁷

L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 ha previsto l'istituzione di un fondo di garanzia per finanziamenti contratti dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., finalizzati alla realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Tali finanziamenti sono assistiti fino ad un ammontare complessivo di 400 milioni dalla garanzia dello Stato. Pertanto, per il 2015 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie dello Stato con una dotazione iniziale di 150 milioni per l'anno 2015, autorizzando, allo scopo, l'istituzione di un'apposita contabilità speciale su cui confluiscono le predette risorse.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 459 del 30 aprile 2015, registrato dalla Corte dei conti l'11 maggio 2015 al n. 1360 e dall'Ufficio centrale del bilancio MEF il 22 maggio 2015, in attuazione delle disposizioni sopracitate è stata accordata la garanzia dello Stato sul finanziamento dell'importo complessivo in linea capitale di 400 milioni, a favore di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco Popolare, per le finalità indicate nel citato articolo 3, comma 1-ter del decreto-legge n. 1 del 2015.

Il saldo della citata contabilità speciale n. 5874, alla data del 31 dicembre 2015, ammonta a 152,7 milioni, in quanto la società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.m. n. 33187 del 30 aprile 2015, ha provveduto al versamento, a titolo di commissioni per la garanzia, della somma complessiva di 2,7 milioni sulla menzionata contabilità speciale n. 5874.

3.2.7. Fondo di garanzia dello Stato a favore degli investitori società *turn-around*¹²⁸

L'art. 7, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevede che *“Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate, nell'anno 2015, nel limite di euro 300.000.000,00, ad apposita contabilità speciale, di nuova istituzione, a copertura delle garanzie dallo Stato previste dal presente articolo.”*

In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il dPCM del 4 maggio 2015, recante *“Disposizioni relative alla concessione della garanzia dello Stato per gli investimenti nella società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese (c.d. *turn around*)”*, il quale, all'art. 5, prevede che la garanzia è concessa a titolo oneroso ed i corrispettivi ricevuti sono versati nell'apposito Fondo, istituito ai sensi del comma 8 dell'articolo 15 e, all'art. 10, dispone che gli oneri inerenti sono posti a carico del Fondo di cui al comma 8 dell'articolo 15, comunque nel limite di euro cinquantamila.

Il saldo della predetta contabilità speciale n. 5953, alla data del 31 dicembre 2015, ammonta a 300 milioni.

3.2.8. Fondo per la razionalizzazione degli spazi¹²⁹

L'art. 1, comma 272, legge n. 90 del 2014 (legge di stabilità 2015), modificando il comma 222-*quater* dell'articolo 2 della legge n. 191/2009, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato *“Fondo per la razionalizzazione degli spazi”*, con una dotazione iniziale di 20 milioni, con finalità di finanziare

¹²⁷ Tale Fondo non risulta incluso nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2016-2018.

¹²⁸ Tale Fondo non risulta incluso nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2016-2018.

¹²⁹ Tale Fondo non risulta incluso nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2016-2018.

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle Amministrazioni statali in altre sedi di proprietà dello Stato.

La legge, nel rinviare ad un emanando decreto del Ministro dell'economia e delle finanze circa le modalità di alimentazione, individua le fonti di alimentazione di tale fondo nei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato che sono versati all'entrata per essere riassegnati al Fondo come segue (quota non superiore al 10 per cento) e nei risparmi rivenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (una quota non superiore al 10 per cento).

Il Fondo, pur normativamente previsto, non risulta attivato, né RGS ha definito con chiarezza la natura.

3.2.9. Intervento straordinario nel Mezzogiorno – Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (AG. SVILUPPO MEZZOGIONO)

Con legge n. 64 del 01 marzo 1986 è stata disposta la soppressione della Cassa per il Mezzogiorno e l'istituzione della Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD) ed è stata istituita, all'interno dell'AGENSUD, una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, finalizzata al compimento delle iniziative avviate dalla CASMEZ.

Con il d.lgs. n. 96 del 1993, è stata disposta la soppressione dell'Agenzia per la promozione del Mezzogiorno e tutte le funzioni di completamento delle iniziative in corso sono transitate ai Ministeri competenti per materia.

Nello specifico, la materia relativa alle "acque irrigue", a norma dell'art. 10 comma 6 del predetto decreto legislativo, è stata assegnata al Ministero dell'agricoltura, prevedendo, all'art. 9, la figura di un Commissario *ad acta* per le opere attribuite al Ministero dei lavori pubblici.

Per le opere (1080 progetti per un importo assegnato di 539,1 milioni) assegnate al Ministero dell'Agricoltura, ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), il Commissario *ad acta* è stato istituito con DL dell'8 febbraio 1995, n. 32, art. 19, comma 5, convertito in legge n. 104 del 1995.

L'intervento risulta collegato al conto corrente di tesoreria centrale n. 20550 – AGENSUD oggi disciolta, che dal 2000 in poi registra entrate non derivanti né dal bilancio dello Stato né da giro-fondi, e non registra alcuna uscita¹³⁰.

3.2.10. Fondo per la gestione e il recupero dei crediti indennizzati dalla SACE (MINTES.DIP.TES.DL 143-98 ART.7)

Il Fondo per la gestione e il recupero dei crediti indennizzati dalla SACE è stato costituito in virtù dell'art. 7 del d.lgs. n. 143 del 1998, con le somme relative ai crediti indennizzati dalla SACE oggetto degli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il MEF, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A., avvenuta con l'art. 6 del DL n. 269 del 2003, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il MEF, ai sensi dell'art. 7 comma 2-*bis* d.lgs. n. 143 del 1998, è autorizzato ad avvalersi delle disponibilità del conto corrente n. 20013, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, per

¹³⁰ RGS ha verificato che in base ai sistemi informativi che i versamenti dal bilancio dello Stato risultano anteriori al 2000, a valere sui capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativi a trasferimenti in favore dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno -AGENSUD (ad es. si è registrato un pagamento nel 1993, a valere sul capitolo 7759, pari a 4,4 miliardi). Riguardo alle entrate del conto dal 2000 in poi, la Ragioneria ha precisato che i soggetti versanti risultano essere una pluralità di istituti di credito; per tale motivo le comunicazioni relative al c/c sono trasmesse dall'istituto tesoriere alla Banca Nazionale del Lavoro, che presumibilmente svolge un ruolo di capofila delle banche coinvolte.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché per ogni altro scopo e finalità connesso con l'esercizio dell'attività della SACE, nonché con l'attività nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica.

Le risorse del conto non risultano movimentate per la finalità primaria dal 2004, mentre sono stati effettuati riversamenti a vari capitoli di entrata del bilancio dello stato sulla base di specifiche disposizioni normative.

Nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2016 sono state utilizzate per rifinanziare il Fondo 295/73 destinato al sostegno alle esportazioni, gestito dalla SIMEST, per un ammontare rispettivamente di 150 milioni nel 2012, di 150 milioni nel 2013, di 200 milioni nel 2014 e di 300 milioni nel 2016.

Inoltre, l'art. 7, comma 3, del DL n. 201 del 2011 ha previsto che dal 2012 al 2017 venga prelevato dal conto in oggetto una somma complessiva di 226 milioni per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo. In particolare, nel 2015 dal conto sono state prelevate risorse per un ammontare pari a 45 milioni per il rifinanziamento della Banche Multilaterali di Sviluppo, in attuazione del predetto DL 201/2011.

Il saldo iniziale del conto al 1° gennaio 2015 era pari a 871,4 milioni, mentre il saldo finale, al 31 dicembre 2015 è pari a 826,4 milioni.

3.3. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

3.3.1. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura¹³¹ (FONDO SVIL MECC AGRIC L.910-66)

Trattasi di "gestione stralcio", che non ha più carattere di rotatività¹³².

Pertanto ad oggi rimane solo l'attività residuale di controllo contabile dei rientri delle rate dei prestiti ancora in ammortamento, nonché di erogazione delle agevolazioni richieste prima del termine del 31 dicembre 2008.

Con riguardo alla gestione, le entrate si riferiscono, per 16,61 migliaia alle rate di ammortamento; nelle uscite risultano pagamenti, per circa un 469,16 migliaia, relativi a ordinativi rimasti da pagare per titoli inestinti inerenti atti di pignoramento derivanti da sentenze esecutive del Tribunale di Roma eseguiti nel 2015.

A fine 2015, il saldo effettivo di cassa sul c/c n. 23507 è stato pari a 528,1 migliaia ed il saldo disponibile di cassa, sullo stesso conto è stato pari a 178,6 migliaia in quanto incidono accantonamenti pari a 349,5 migliaia per titoli inestinti. Sull'altro conto (c/c n. 23512) il saldo è pari a zero. Il credito residuo relativo ai mutui che i debitori sono contrattualmente obbligati a rimborsare, al 31 dicembre 2014, è pari a 16,6 migliaia.

¹³¹ Il fondo era destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto: di macchine agricole e attrezzature connesse ad attività di formazione professionale e assistenza tecnica; di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, compresa la floricoltura; di mezzi agricoli per trasporto persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali situate in zone carenti di rete viaria.

¹³² Dalla nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, prot. n. 0009487 dell'11/05/2015, si apprende che il Fondo non ha più il carattere di rotatività.

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

3.3.2. Fondo centrale per il credito peschereccio¹³³ (FONDO CENTR CRED PESCH.L.41-82)

Trattasi di gestione stralcio, con attività limitata all'erogazione delle somme residue per agevolazioni perfezionate in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 154 del 2004¹³⁴.

Relativamente all'esercizio 2015, i rientri per versamenti per rate di ammortamento, interessi di pre-ammortamento e di mora, estinzioni anticipate parziali o totali di mutui, sono stati di 533,6 migliaia; non risultano erogati a saldo mutui a favore di mutuatari che avevano richiesto i benefici antecedentemente alla soppressione della legge n. 41 del 1982.

Tra le uscite si rileva il prelevamento per 408 mila dal c/c n. 23511 e contestuale versamento sul cap. entrata 3585/00 per riconduzione in bilancio delle somme disponibili sul Fondo ai fini della riassegnazione sul cap. di spesa 7044/01 per finanziamento delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 226 del 2001 (ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289 del 2002).

Inoltre tra le uscite si registra altresì, il prelevamento per 374,5 migliaia dal c/c n. 23511 e contestuale versamento sul capitolo di entrata 3585/00 per riconduzione in bilancio delle somme disponibili sul Fondo di cui non è stata richiesta la riassegnazione sul capitolo di spesa (ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289 del 2002).

Infine si evidenzia l'ammontare di 251,2 migliaia per atti di pignoramenti a seguito di una sentenza del tribunale di Roma.

Al 31 dicembre 2015 il saldo effettivo di cassa risultava pari a 1,75 milioni.

Il credito residuo verso i beneficiari dei mutui a tasso agevolato, al 31 dicembre 2015, era pari a 322,1 migliaia.

3.3.3. Fondo di rotazione per la proprietà diretto-coltivatrice¹³⁵ (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)

Trattasi di gestione stralcio¹³⁶, che non ha più il carattere della rotatività¹³⁷, costituita esclusivamente da somme dovute all'Erario dalle banche convenzionate per rate di ammortamento e relativi interessi di mutui già concessi e per somme versate a seguito di estinzioni anticipate di mutui.

Nell'anno 2014 sono stati versati complessivi 8,7 migliaia, per rate di ammortamento e relativi interessi di pre-ammortamento. Tali somme sono state versate direttamente al capitolo 3347 del Capo X (Ministero dell'economia e delle finanze) del bilancio dello Stato.

Il debito residuo che i mutuatari sono contrattualmente obbligati a rimborsare, alla data del 31 dicembre 2015, è di circa 13 mila¹³⁸.

¹³³ Il Fondo, veniva utilizzato ad esempio per: la promozione, lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare; la gestione di aree e sistemi di pesca; l'installazione e il funzionamento di sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali.

¹³⁴ Il Fondo, dapprima costituito presso l'ex Ministero della marina mercantile è stato poi trasferito per competenza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con la legge n. 41 del 1982, abrogata e sostituita dal d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154.

¹³⁵ Il Fondo doveva dare attuazione ad iniziative relative al miglioramento ed allo sviluppo della proprietà coltivatrice mediante finanziamenti a favore dei lavoratori agricoli.

¹³⁶ Il Fondo di rotazione per la proprietà diretto-coltivatrice, istituito dall'art.16, legge 26 maggio 1965, n. 590, è stato soppresso dall'art. 110 del d.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616 e reso infruttifero dal Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dal 1982.

¹³⁷ Nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, prot. n. 0009487 dell'11/05/15.

¹³⁸ Con nota prot. 5059 del 31 marzo 2016 dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del MEF, viene rappresentata un'incongruenza contabile e stata invitato il Gestore ad effettuare un approfondimento. Quest'ultimo, interpellati gli Istituti di credito quali "UniCredit e Banca Nazionale del Lavoro", risponde che "le incongruenze derivano dal fatto che la provvigione che l'Istituto mutuuario trattiene ad ogni scadenza è costante mentre la quota interessi della rata è decrescente e, specie nelle ultime scadenze previste dal piano di ammortamento, la commissione bancaria supera la quota interessi provocando incongruenze nella quota capitale della rata."

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

In base alle rate di ammortamento rimaste da versare dai mutuatari, l'attività dei rientri dovrebbe concludersi entro il 2019.

3.3.4. Fondo di solidarietà nazionale (M.A.F.-FONDO SOLIDARIETA NAZ)

Il fondo è finalizzato ad interventi indennizzatori di cui al d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, articolo 1, comma 3, lettere b) e c).

Per la dotazione finanziaria annuale del fondo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la protezione civile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni con particolare riferimento all'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005)¹³⁹. Gli aspetti riguardanti la dotazione finanziaria del Fondo sono normati dall'art. 15 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

3.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali

3.4.1. Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo (MIN.LAV L. 236-93 FIN.NAZIONALI) (MINLAV L. 236-93 FIN.COMUNITARI)

Il Fondo, istituito dall'art. 25 della legge n. 845 del 1978 per favorire l'accesso al Fondo Sociale Europeo (FSE) ed al Fondo Regionale Europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego, ha natura solo parzialmente rotativa¹⁴⁰.

Il Fondo rientra tra le risorse complessive attribuite all'ANPAL (Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 150 del 2015, che ha istituito l'Agenzia in questione.

Il combinato disposto dell'art. 33 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dell'art. 15 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, ha previsto a carico del Fondo l'onere di finanziamento dei centri per l'impiego garantendo livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive. A questo scopo è stato istituito il capitolo 7040¹⁴¹.

Gli incassi da rientri in conto capitale sono pari a 164,4 milioni e altri incassi diversi dai precedenti per 19,7 milioni.

Le uscite, per erogazioni in conto capitale sono pari a 139,9 milioni mentre quelle diverse dalle erogazioni di capitale sono state pari a 4,7 milioni¹⁴².

¹³⁹ In sostanza la Protezione civile comunica annualmente le disponibilità del proprio Fondo da destinare al Fondo di solidarietà nazionale e successivamente versa la somma in conto entrate dello Stato (capitolo n. 2368, art. 7 dello stato di previsione delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze). Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto di variazione di bilancio provvede alla riassegnazione della somma disponibile nel capitolo di spesa 7411 del proprio Stato di previsione. Successivamente, su richiesta del MIPAAF, presentata a seguito dell'approvazione di apposito riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, predisposto ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 102 del 2004 e s.m.i., il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare nel conto corrente di Tesoreria n. 24101 le somme assegnate.

¹⁴⁰ Con dPCM del 16 gennaio 2002 al Fondo in esame sono state riconosciute le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, limitatamente alla gestione degli interventi finanziati con fondi INPS, nonché di quelli finanziati dalla UE c/o dalle Regioni. L'art. 9 del DL n. 148 del 1993, ha disposto il versamento nel "Fondo" di tutte le risorse destinate al finanziamento della formazione professionale. Il comma 72, dell'art. 1 della legge n. 549 del 1995, ha trasferito, dal 1° gennaio 1996, quota parte delle entrate del "Fondo", che derivano da versamenti da parte dell'INPS, al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per essere utilizzate per il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

¹⁴¹ In virtù anche del potenziamento del Fondo anche in vista dell'implementazione del contratto di ricollocazione (combinato disposto dell'art. 1 comma 215 della legge n. 147 del 2013 e dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n.22 del 4 marzo 2015, così come integrato dall'art. 43, comma 6 della legge n. 183 del 2014).

¹⁴² Tra queste quella principale si riferisce alle spese del sistema informatico, gestione e controllo programmi operativi FSE per 3,7 milioni.

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

3.5. Ministero dello sviluppo economico

3.5.1. Fondo per l'innovazione tecnologica limitatamente agli interventi cofinanziati dalla UE e dalle Regioni - Aree depresse e programmazione negoziata (INTERV.AREE DEPRESSE)

Gli interventi di cui trattasi, previsti dalla legge n. 488 del 1992, gravano su un fondo rotativo misto¹⁴³, mantenuto in bilancio limitatamente agli interventi cofinanziati dalla UE e dalle Regioni (conto di contabilità speciale 1726 – capitolo 7420, articoli 26, 28 e 29).

Il DL n. 81 del 2007, all'art. 8-*bis* ha previsto una semplificazione delle procedure e la modifica dei criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge n. 488 del 1992.

Nel corso del 2015 le entrate in conto capitale complessivamente ammontano a circa 414 milioni di cui 191,4 milioni si riferiscono agli interventi cofinanziati (nazionali e UE)¹⁴⁴.

Le uscite totali ammontano a 692,8 milioni.

3.5.2. Fondo crescita sostenibile già Fondo per l'innovazione tecnologica¹⁴⁵ (L. 46-82 FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE) (FONDO FIT-PIA) (FONDO FIT-START-UP) (FONDO FIT-REACH) (FONDO FIT-GENERALISTA) (FONDO FIT-ANALISI FATTUALE) (CONTRIBUTI INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DL N. 91-14)

L'art. 14 della legge n. 46 del 1982 ha previsto la costituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, per la copertura degli oneri relativi a diversi interventi di sostegno.

Trattasi di un fondo misto (contabilità speciale n. 1201), che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, senza l'intermediazione di Istituti di credito, parzialmente convertibili a fondo perduto¹⁴⁶.

Nel 2015, tra le uscite si evidenziano le erogazioni di capitale per 238,3 milioni (di cui 26,9 milioni trasferiti dalla gestione al bilancio ai sensi dell'art. 93 comma 8 legge n. 289 del 2002)¹⁴⁷.

Inoltre sono state istituite presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma in Banca d'Italia delle nuove sezioni del Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982 di seguito riportate: (3103 – Fondo Fit-Pia)¹⁴⁸, nonché

¹⁴³ L'art. 3 dPCM del 25 novembre 2003 ha stabilito che, per gli specifici interventi per le aree depresse (legge n. 488 del 1992 e programmazione negoziata), limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall'Unione Europea e/o delle Regioni, permangono le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. Con la circolare n. 29 del 30/06/2004 del MEF, la contabilità speciale 1726 è stata considerata fondo rotativo misto e pertanto mantenuta fuori bilancio.

¹⁴⁴ La restante parte pari a 222,6 milioni riguardano le somme trasferite alle Regioni ai sensi delle convenzioni stipulate con il MISE nonché dal bilancio del MISE a copertura degli oneri statali per i contratti di programma cofinanziati dalle regioni e per gli accordi di programma.

¹⁴⁵ Con l'art. 23, comma 2 del DL del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è stato stabilito che il Fondo speciale di cui sopra, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile". In attuazione del citato decreto, è stato emanato in data 8 marzo 2013 il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina le modalità attuative per gli investimenti in ricerca e sviluppo di piccola e media dimensione nei settori tecnologici identificati nel Programma quadro di ricerca e innovazione comunitario per il periodo 2014-2020 "Orizzonte 2020". L'intervento si rivolge prevalentemente alle PMI Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 giugno 2013, si attua il primo intervento del nuovo Fondo per la crescita sostenibile volto al sostegno delle attività di ricerca e sviluppo delle imprese.

¹⁴⁶ Nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 0030392 del 20/04/2015.

¹⁴⁷ Vi sono altre voci di spesa che riguardano: per 7,9 milioni i pignoramenti; per 292,8 migliaia i compensi alle Commissioni di accertamento, Commissioni di controllo e missioni; per circa 5 milioni i compensi alle Banche concessionarie e agli esperti; per 17,7 migliaia il versamento al Fondo Unico Dirigenti; per 13,3 migliaia le spese di funzionamento (art. 2 legge n. 696 del 1983), per 51,5 migliaia assistenza tecnica e la restante parte i versamenti all'Erario per circa un milione.

¹⁴⁸ Istituito per dare attuazione al regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 160 del 1948 del 28 giugno 2003.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

(5643 – Fondo Fit-Start Up; 5644 – Fondo Fit-Reach; 5645 – Fondo Fit-Generalista; 5646 – Fondo Fit-Analisi Fattuale)¹⁴⁹.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato. La percentuale di copertura varia in relazione alla dimensione di impresa; il finanziamento agevolato, a un tasso pari al 20 per cento del tasso di riferimento e non inferiore comunque allo 0,8 per cento, ha una durata massima di otto anni.

Al fine di dare attuazione¹⁵⁰ allo strumento agevolativo definito in breve “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, è stata istituita, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma in Banca d’Italia e nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, un’apposita contabilità speciale n. 5850 denominata “Contributi per investimenti in beni strumentali”.

Per tale intervento lo stanziamento di bilancio (capitolo 7489) per la corresponsione del contributo a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti bancari, relativo agli anni 2014-2021, in base a quanto disposto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) è pari a 383,86 milioni, come di seguito ripartito:

TAVOLA 2

STANZIAMENTI DI BILANCIO

(in milioni)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
7,5	30,96	61,79	76,71	76,71	69,21	45,92	15,06	383,86

Fonte: elaborazione MISE – Direzione generale per gli incentivi alle imprese

L’autorizzazione di spesa per l’anno 2015, di cui all’art. 2, comma 8 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a 21 milioni, per effetto di quanto disposto dal decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, è stata ridotta a 18,96 milioni.

Successivamente, la legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato”, all’art. 1, comma 243, ha autorizzato, per l’esercizio finanziario 2015, un’ulteriore spesa di 12 milioni.

Pertanto, sono stati impegnati e versati, a valere sull’esercizio finanziario 2015, sulla contabilità speciale n. 5850, complessivi 30,96 milioni¹⁵¹.

Nell’anno 2015 sono state presentate n. 3.772 richieste di erogazione del contributo e sono state autorizzate all’erogazione n. 1.191 richieste (a queste vanno ad aggiungersi n. 407 richieste che, seppure relative a domande presentate nel corso del 2014, sono state autorizzate all’erogazione nell’esercizio in questione).

Nelle tabelle di seguito riportate, si rappresentano i dati relativi alla movimentazione finanziaria e alla gestione amministrativa di ciascuna contabilità speciale, al fine di evidenziarne la rilevanza, sia in termini finanziari che di operatività.

¹⁴⁹ Sono state istituite per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali e al Regolamento (CE) n.1828/2006 del Consiglio del 5 luglio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006.

¹⁵⁰ Art. 18 comma 9-bis decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 (conv. in legge 11 agosto 2014 n. 116).

¹⁵¹ Infatti, come stabilito dalla norma che ha istituito la predetta contabilità speciale, si è provveduto al trasferimento delle risorse disponibili, sia in termini di competenza che di cassa, dal capitolo 7489, p.g. 1, alla contabilità speciale 5850. A tal fine, con decreto n. 180 del 23 gennaio 2015, è stato disposto il versamento di circa 29 milioni disponibili in termini di competenza e cassa sul sopra menzionato capitolo 7489. Inoltre, con successivo decreto, n. 1071 del 16 marzo 2015, si è provveduto al versamento di 1,9 milioni, disponibili in termini di cassa sul medesimo capitolo (totale 30,96 milioni).

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

TAVOLA 3

MOVIMENTI FINANZIARI

(in migliaia)

Numero di contabilità speciale	Disponibilità iniziale all'1/1/15	A) Erogazioni di capitale 2015	Altre uscite 2015 diverse da A)	B) Rientri di capitale al fondo 2015	Altri Rientri al fondo 2015 diversi da B)	Disponibilità finale al 31/12/15
1201	1.792.249,93	238.301,67	14.020,26	242.276,32	0,00	1.782.204,31
3103	117.625,51	1.967,79	0,06	0,00	0,00	115.657,67
5643	3.380,51	855,50	0,00	0,00	0,00	2.525,01
5644	6.004,59	646,27	0,00	0,00	0,00	5.358,32
5645	58.454,93	14.033,33	0,11	0,00	0,00	44.421,49
5646	30.399,15	6.316,63	0,06	0,00	0,00	24.082,46
5850	38.395,91	2.952,68	0,00	0,00	0,00	35.443,23
TOTALE	2.046.510,53	265.073,87	14.020,49	242.276,32	-	2.009.692,49

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati MISE

3.5.3. Fondo di garanzia per gli interventi settore alta tecnologia DL 40/2010 (FONDO GARANZIA PER GLI INTERVENTI SETTORE ALTA TECNOLOGIA DECRETO-LEGGE N. 40 DEL 25-3-2010)

Si tratta di un Fondo di garanzia per il settore dell'alta tecnologia (imprese del settore aeronautico di cui alla legge 808/1985) istituito con l'art. 4, comma 5, del DL n. 40 del 2010.

Con d.i. (MISE, MEF, MATTM) del 15/02/2011 sono state assegnate al fondo 20,8 milioni¹⁵².

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4.8.2011, registrato alla Corte dei conti in data 20.9.2011, sono state definite, anche sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia, le modalità di funzionamento del Fondo, la cui gestione era affidata, come previsto dalla stessa norma del DL 40/2010, a Invitalia.

In fase di predisposizione della convenzione fra MISE ed Invitalia e dei conseguenti necessari approfondimenti, sono emerse alcune difficoltà di natura tecnica riguardo alle caratteristiche e alle modalità operative del Fondo. In conseguenza di tali difficoltà, il MISE ha individuato e ha dato attuazione ad alcuni interventi alternativi lasciando non operativa la gestione suddetta che non ha svolto attività alcuna, né nel 2015 e neppure negli anni precedenti.

Si apprende¹⁵³ che il MISE ha effettuato una ricognizione delle contabilità speciali esistenti presso il Ministero, anche con lo scopo di avviare con la Ragioneria generale dello Stato le procedure per la "chiusura" di quelle non più necessarie.

3.6. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3.6.1. Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR) (FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA-FAR)

Con decorrenza gennaio 2000 il Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR) include la gestione residua del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA).

¹⁵² La predetta somma di 20,8 milioni è stata appostata sul capitolo 7424 appositamente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ed è stato successivamente istituito, presso la Tesoreria centrale, il conto di tesoreria n. 25047 denominato "Fondo garanzia DL 40-2010".

¹⁵³ Nota prot. mise.AOOPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0100862 dell'11 aprile 2016.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

La normativa di riferimento, consente di agevolare iniziative che prevedono interventi in forma mista (credito agevolato e contributo nella spesa) e in forma di solo contributo nella spesa¹⁵⁴.

E' continuata, anche nel 2015, l'attività del fondo, legata al recupero dei crediti accertati, nella maggior parte dei casi, riguarda finanziamenti revocati per morosità delle imprese beneficiarie o per procedure concorsuali che riguardano le stesse.

Nel 2015 sono state attivate 43 procedure di recupero: 32 a valere su Fondi FAR, per un importo pari a 20,1 milioni, di cui 18,8 milioni gestiti direttamente dal Ministero e 1,3 milioni tramite Equitalia; 11 a valere su Fondi PON, per un importo pari a 7,6 milioni, di cui 7,45 milioni gestite direttamente dal Ministero e la restante parte tramite Equitalia.

I recuperi realizzati nel 2015, soprattutto attraverso l'intervento diretto dell'Amministrazione, derivano principalmente da procedure attivate negli anni precedenti e ammontano complessivamente a 3,3 milioni, di cui 1,6 relativi a finanziamenti a valere sulle disponibilità FAR e 1,7 a valere sulle disponibilità del PON.

Nel corso del 2015 si sono concluse negativamente due attività di recupero per un valore di 1,17 milioni dovuto alla carenza di attivo nelle procedure concorsuali.

Nel 2015 sono stati eseguiti pagamenti a seguito di atti di assegnazione di pignoramento presso terzi, attivati da soggetti che vantavano crediti nei confronti del Ministero per 11 milioni. Inoltre, risulta accantonato sul conto di contabilità speciale n. 3001 un importo di 20,6 milioni che sarà presumibilmente erogato nel corso del 2016.

3.7. Ministero dell'interno

3.7.1. Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali (FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI ENTI LOCALI GRAVE SQUILIBRIO FINANZIARIO)

L'art. 4, comma 1 del DL n. 174 del 2012, con modificazioni dalla legge n. 213 del 2012 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali", con una dotazione di 30 milioni per il 2012, 100 milioni per il 2013 e di 200 milioni per ciascuna annualità dal 2014 al 2020 alimentato, altresì, dalle somme rimborsate dagli Enti locali beneficiari, nonché, per l'anno 2012, da ulteriori risorse pari a 558 milioni.

Il Fondo¹⁵⁵ è destinato a quegli Enti che hanno deliberato la "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale" di cui all'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267/2000. In particolare, si stabilisce che per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, disciplinata all'art. 243-*bis*, lo Stato concede un'anticipazione a valere sul Fondo in questione.

La concessione dell'anticipazione è disposta dal Ministero dell'interno, previa approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Come previsto dall'art. 5 del DL n. 174 del 2012, l'eventuale diniego del piano di riequilibrio da parte della citata sezione regionale di controllo comporta anche il diniego della concessione dell'anticipazione sul Fondo in questione e la restituzione dell'eventuale anticipazione straordinaria concessa.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 gennaio 2013 sono stati stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui all'articolo 243-*ter* del d.lgs. n. 267/2000, attribuibile a ciascun Ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione stessa.

¹⁵⁴ Nella nota del MIUR, prot. n. 0005681 del 30 marzo 2016, si legge che tali pignoramenti non riguardano attività di ricerca ma altre competenze del Ministero. Tuttavia, prosegue l'Amministrazione, tale situazione riduce le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

¹⁵⁵ Il Fondo è previsto e disciplinato dall'art. 243-*ter* del d.lgs. n. 267/2000 che è stato introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. r) del DL n. 174 del 2012.

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

L'art. 2 del citato decreto dispone che la disponibilità annua del Fondo è determinata dalla dotazione annua stabilita dalla legge e dalle somme rimborsate dagli Enti beneficiari¹⁵⁶, nonché dalle risorse non attribuite negli anni precedenti.

In merito alle modalità di restituzione dell'anticipazione, l'art. 5 del decreto 11 gennaio 2013 stabilisce che le anticipazioni ricevute dal Fondo di rotazione devono essere restituite dall'Ente locale nel periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate semestrali di pari importo, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno. Inoltre lo stesso articolo precisa che la restituzione dell'anticipazione è effettuata mediante operazione di giro fondi sulla apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno, con rate semestrali di pari importo. In caso di mancata restituzione delle rate semestrali entro i termini previsti, una pari somma è recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.

Nel corso del 2015 alla dotazione iniziale, derivante dagli stanziamenti dei precedenti anni e dal versamento delle prime rate di rimborso, si è aggiunto l'importo di 200 milioni.

Nel 2015, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 hanno aderito 33 Enti dei quali 10 hanno fatto anche richiesta di accesso al Fondo di rotazione in questione ed un Ente in relazione alla procedura di cui all'articolo 243-quinquies del TUOEL.

Al 31 dicembre 2015 le anticipazioni, relative a tutte le suddette disposizioni normative, complessivamente erogate sono state 10 per un ammontare di 88,3 milioni, riferite anche ad Enti che avevano fatto ricorso alla procedura di cui all'art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014, che avevano conseguito nel 2015 l'approvazione del piano da parte della Corte dei conti, nonché ad Enti di cui all'art. 243-quinquies del TUOEL.

Il tempo medio di erogazione delle suddette anticipazioni dipende dalla chiusura definitiva del procedimento coincidente con l'approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti.

Al 31 dicembre 2015 sono stati acquisiti 39,8 milioni a titolo di restituzioni delle anticipazioni concesse negli anni precedenti e sono stati recuperati 33,5 milioni a titolo di mancate restituzioni da parte degli Enti.

Nella relazione ministeriale sulla gestione del Fondo in questione viene precisato che i tempi di definizione dei procedimenti relativi alle istruttorie dei piani di riequilibrio si sono dilatati per effetto della facoltà concessa agli Enti locali di poter accedere all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, comma 13 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 che al successivo comma 15 prevede che gli Enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e che richiedono l'anticipazione di cui al suddetto comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro 60 giorni dalla concessione dell'anticipazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi del citato comma 13.

3.8. CONSAP S.p.A.

3.8.1. Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (CONSAP SPA FONDO DI SOLIDARIETA' PER I MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA ART. 2, COMMA 475, LEGGE 24-12-2007, N. 244)

L'articolo 2, commi 475 e ss., della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (contabilità speciale n. 25040), prevedendo la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate

¹⁵⁶ I soggetti beneficiari dell'anticipazione *de qua* sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

al verificarsi di situazioni di temporanee difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. A fronte della sospensione, il Fondo interviene rimborsando alle banche gli oneri finanziari, pari alla quota interessi delle rate oggetto di sospensione e, fino all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, gli eventuali oneri notarili.

La legge n. 244 del 2007 ha previsto una dotazione del Fondo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Per effetto del cospicuo numero di istanze pervenute, tali disponibilità sono state rapidamente esaurite dal Fondo.

Pertanto, con decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" ("Manovra Monti") - convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 - è stato rifinanziato il Fondo nella misura di 10 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

A fronte del rifinanziamento del Fondo, in data 5 ottobre 2012, è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo al Disciplinare dell'8 ottobre 2010 che ha prorogato, fino al 31 dicembre 2016, gli effetti del Disciplinare stesso.

Il Gestore CONSAP ha comunicato che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 sono pervenute da parte delle banche n. 5.784 istanze di sospensione del mutuo per il complessivo importo di 4,9 milioni, in diminuzione rispetto alle richieste 2014.

Tale diminuzione è riconducibile, da un lato, ad una normalizzazione del flusso delle istanze dopo una fase di momentaneo picco, registrata nel 2013 e coincidente con l'entrata in vigore del Regolamento attuativo della legge n. 92/2012 che ha esteso i casi di intervento del Fondo e, dall'altro, al maggior ricorso da parte dei cittadini a strumenti alternativi offerti dalle banche (ad esempio, la nuova moratoria inserita nella legge di stabilità del 2015), per effetto dell'azzeramento o quasi del tasso variabile di interesse applicato ai mutui (Euribor 1-3 mesi) a partire dal quarto trimestre del 2014.

I dati forniti dal Gestore sul saldo iniziale e finale 2015 del conto non risultano coincidenti con quelli indicati nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per l'anno 2016.

3.8.2. Fondo di garanzia SACE (CONSAP GESTIONE FONDO SACE DPCM 19-11-2014)

L'art. 6 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 24 novembre 2003, come integrato dall'art. 32 del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014, ha istituito - presso il Ministero dell'economia e delle finanze - il Fondo per la copertura della garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. rispetto a operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, ovvero società di rilevante interesse nazionale in grado di determinare in capo a SACE elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione (c.d. Fondo SACE).

La garanzia, concessa a prima domanda su istanza di SACE S.p.A. con decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze previo parere dell'IVASS, è onerosa ed è conforme con la normativa di riferimento dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato.

Tale garanzia opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie di rischio e fino a un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia.

Al fine di disciplinare il funzionamento della garanzia di cui all'art. 6, comma 9-bis della legge n. 326 del 2003, il 19 novembre 2014 è stata sottoscritta tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. un'apposita convenzione di durata decennale, che regola, tra l'altro, il meccanismo di remunerazione del Fondo (art. 8. della Convenzione) prevedendo l'invio di un flusso periodico di dati - relativi al portafoglio in essere di SACE S.p.A. nel trimestre precedente - cui segue la cessione delle relative quote.

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

La dotazione iniziale del Fondo è pari a 100 milioni per l'anno 2014 ed è ulteriormente alimentata da SACE S.p.A. con:

- una quota pari al 10 per cento delle riserve del portafoglio rischi in essere di SACE e non in stato di sinistro al 31 dicembre 2014 (art.8.1a della Convenzione);
- una quota pari al 10 per cento dei premi incassati relativi agli ulteriori impegni assunti da SACE durante il periodo di validità della Convenzione (art. 8.1b della Convenzione);
- una quota del premio - determinata su base proporzionale - relativo ai nuovi impegni di SACE per operazioni in eccedente oggetto di istanza per la concessione della garanzia dello Stato (art. 8.1c della Convenzione).

Il dPCM del 19 novembre 2014 ha disposto l'ambito di applicazione della garanzia nonché l'istituzione di un Comitato, con compiti di analisi e di controllo del portafoglio in essere di SACE S.p.A., i cui membri sono stati successivamente nominati in data 13 febbraio 2015 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

La gestione del Fondo - affidata a CONSAP S.p.A. con Disciplinary, sottoscritto in data 5 marzo 2015 - prevede in particolare che il gestore fornisca un supporto tecnico al Comitato e al Dipartimento del Tesoro, anche mediante l'assistenza di società di consulenza specializzate in analisi finanziaria di portafogli assicurativi. Il Gestore, alla data della presente relazione, ha reso disponibile solo i dati di preconsuntivo 2015.

3.8.3. Fondo di garanzia per i debiti della Pubblica Amministrazione (CONSAP- FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Con l'art. 37, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia debiti P.A. - con una dotazione pari a euro 150 milioni - per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato a fronte della cessione o rinegoziazione dei crediti certificati della P.A.

Al fine di consentire l'immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente della PA, è stato previsto che i debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e per prestazioni professionali delle Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, siano assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione pro soluto ovvero di ridefinizione del debito certificato.

La garanzia dello Stato è, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa:

- per le operazioni di cessione pro soluto nella misura del 100 per cento del credito certificato in essere al momento dell'intimazione di pagamento dalle banche o intermediari finanziari che hanno perfezionato l'operazione di cessione;
- per le operazioni di ridefinizione nella misura del 100 per cento del credito certificato in essere al momento dell'intimazione di pagamento dalle banche o intermediari finanziari che hanno perfezionato l'operazione di ridefinizione maggiorato degli eventuali interessi.

In caso di mancato pagamento dell'importo dovuto dalla P.A. debitrice, i soggetti garantiti (banche e intermediari finanziari) possono chiedere al Gestore l'intervento della garanzia del Fondo.

Per ogni operazione di cessione, ammessa all'intervento della garanzia del Fondo, il Gestore accantona a coefficiente di rischio un ammontare pari all'8 per cento dell'importo del credito certificato. Con d.m. 27 giugno 2014 sono stati definiti i termini e le modalità di intervento del Fondo nonché l'individuazione di CONSAP quale soggetto gestore del Fondo.

In data 16 luglio 2014 è stato sottoscritto tra il Dipartimento del Tesoro e CONSAP il disciplinare di affidamento dell'attività.

Il fondo è alimentato da risorse rivenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

I dati forniti dal Gestore sul saldo iniziale e finale 2015 del conto non risultano coincidenti con quelli indicati nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per l'anno 2016.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

Il Gestore, alla data della presente relazione, ha reso disponibile solo i dati di preconsuntivo 2015.

3.8.4. Fondo per il credito ai giovani¹⁵⁷

Il d.i. del 19 novembre 2010, emanato dal Ministro della gioventù di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha rideterminato le finalità e le modalità di utilizzo del "Fondo rotativo per il credito ai giovani", istituito dall'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127¹⁵⁸.

La nuova iniziativa "Fondo per il credito ai giovani" affidata a CONSAP con Disciplinare sottoscritto in data 23 giugno 2011 prevede il rilascio della fideiussione statale per l'erogazione di prestiti, anche in rate pluriennali dell'importo annuo di 3/5 mila euro e fino a 25 mila euro, in favore di studenti regolarmente iscritti ad un corso universitario o post universitario, residenti in Italia e di età compresa tra i 18 e i 40 anni¹⁵⁹.

In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il Fondo liquida alla banca il 70 per cento dell'importo rimasto insoluto e provvede successivamente a recuperare la somma nei confronti del beneficiario inadempiente, anche mediante la procedura di iscrizione a ruolo.

Nel corso del 2015 è pervenuta la prima richiesta di escussione della garanzia relativa alla nuova iniziativa per un importo di 3,5 migliaia.

Con riferimento alla nuova tipologia d'intervento, nel 2015, sono pervenute n. 411 richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, ne sono state istruite n. 398 e di queste ne sono state ammesse n. 220 e per quest'ultime i finanziatori hanno confermato l'erogazione per n. 200 finanziamenti per complessivi 2.033,5 migliaia.

Le spese di gestione sono pari a 265,8 migliaia e si riferiscono per 260,3 migliaia alle spese anticipate da CONSAP¹⁶⁰ ed a 5,5 migliaia a quelle sostenute direttamente dal Fondo per la certificazione del rendiconto d'esercizio.

3.8.5. Fondo per il credito per i nuovi nati¹⁶¹

Il DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dall'art. 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale (volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato *Fondo di credito per i nuovi nati*¹⁶², finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, per l'erogazione di finanziamenti in favore delle famiglie con un figlio nato o adottato negli anni 2009, 2010 e 2011 (prima fattispecie di intervento) e per la ulteriore corresponsione di contributi in conto interessi,

¹⁵⁷ Tale Fondo non risulta incluso nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2016-2018.

¹⁵⁸ Relativamente alla gestione stralcio, regolata dall'abrogato decreto 6 dicembre 2007, al 31 dicembre 2015, a seguito dell'estinzione di tutti i finanziamenti ammessi alla relativa garanzia, non risulta in essere alcuna garanzia ma rimangono da recuperare n. 23 escussioni per 21,5 migliaia e risulta recuperato un solo finanziamento precedentemente escusso.

¹⁵⁹ Con nota del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. 0004032 del 02/02/2016 è stato evidenziato il carattere rotativo del Fondo per la parte attiva dello stesso.

¹⁶⁰ In particolare, tra le spese anticipate da CONSAP, la voce preponderante riguarda gli oneri complessivi relativi all'impegno a tempo pieno e pro-quota prestato del personale, anche dirigenziale, dedicato a fornire servizi connessi alla gestione del Fondo pari a 169,2 migliaia. Le altre spese anticipate da CONSAP si riferiscono per circa 14,3 migliaia all'utilizzo di locali e servizi accessori, per 27,5 migliaia alle spese generali e informatiche, per circa 8,3 migliaia ai compensi per organi collegiali e infine per 41,2 migliaia agli oneri determinati in via forfettaria.

¹⁶¹ Tale Fondo non risulta incluso nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2016-2018.

¹⁶² Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con decreto del 21 ottobre 2009, ha affidato a CONSAP la gestione del Fondo. La gestione a stralcio dell'attività prosegue con una dotazione di 5,3 milioni.